



TRIBUNALE DI VENEZIA

SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO

Il Giudice del Lavoro, a scioglimento della riserva che precede, premesso che:

- C B , dipendente della società resistente con qualifica di autista, ricorreva ex art. 1, co. 48, L. 92/12 lamentando l'illegittimità del licenziamento per giusta causa comminatogli dalla società resistente con missiva del 12.12.2013, ritenuta la violazione di doveri professionali per provata negligenza con recidiva, in considerazione di precedenti ripetute sanzioni disciplinari. Il provvedimento datoriale era relativo alla contestazione disciplinare 15.11.2013, con cui gli veniva imputata, il giorno 13.11.2013, la consegna di merce presso un cliente nella mattinata, anziché nel pomeriggio, come sarebbe stato concordato, con causazione di danni commerciali, fiduciari e d'immagine. Il medesimo riferiva di aver presentato tempestivamente le proprie giustificazioni, precisando che la mattina del previsto trasporto aveva contattato i responsabili Michele e Marika Rizzante per problemi di copertura assicurativa del mezzo e che era partito non appena ricevute precise istruzioni da uno di essi, comunicando la partenza alle 05.45 all'addetto alla custodia. Contestava quindi la sussistenza della violazione disciplinare, addebitando il disservizio ad un errata comunicazione sull'ora di consegna da parte dell'azienda e negando qualsivoglia pregiudizio commerciale;
- sotto l'aspetto formale il ricorrente lamentava la violazione dei termini di cui all'art. 32 CCNL di categoria, perché il licenziamento era avvenuto oltre 20 giorni dalle proprie giustificazioni;

- la resistente, dal canto suo, ribadiva che la procedura di licenziamento era avvenuta nel rispetto di quanto previsto dal citato art. 32 CCNL e che la sanzione espulsiva era corretta rispetto al fatto contestato ed alla recidiva; la stessa precisava che il ricorrente si era rifiutato di partire in orario, in violazione degli ordini impartiti e che, di conseguenza, era stato comunicato al cliente il previsto ritardo nella consegna, con conseguenti lamentele da parte di quest'ultimo per il disservizio;
- la causa era istruita con l'interrogatorio libero del ricorrente all'udienza di comparizione e con i documenti prodotti dalle parti, senza prove testimoniali, in quanto inconferenti;

tanto premesso, osserva il giudicante:

- sotto il profilo del rispetto della procedura di cui all'art. 32 CCNL di riferimento, va disattesa la doglianza di parte ricorrente secondo cui non sarebbe stato rispettato il termine di 20 giorni ivi previsto. Sul punto la citata normativa è alquanto precisa: secondo l'art. 32, commi 6, 7 e 8 cit., per l'irrogazione dei provvedimenti disciplinari, va contestato l'addebito per iscritto entro 20 giorni da quando l'impresa ha conoscenza del fatto contestato, entro 10 giorni dal suo ricevimento il lavoratore può chiedere di essere sentito a sua difesa e la sanzione disciplinare deve esser inviata dal datore di lavoro entro 20 giorni dalla scadenza del predetto termine di 10 giorni (doc. 10 ric.). Tale disciplina, che è rispettosa delle garanzie inderogabili previste dall'art. 7 Stat. Lav., è estremamente chiara nel far risalire solamente alla scadenza del termine di 10 giorni concesso al lavoratore per esser ascoltato il termine iniziale per computare quello di 20 giorni per l'invio della sanzione disciplinare; non ha alcuna rilevanza, invece, il momento in cui il lavoratore presenta effettivamente le giustificazioni. Nel caso di specie, il fatto contestato è avvenuto il 13/11/2013 e di esso ha avuto prontamente contezza la resistente; con lettera 15/11/2013 è stato contestato il contegno illegittimo; il termine concesso al lavoratore per le giustificazioni è scaduto, quindi, il

25/11/2013; da tale data hanno iniziato a decorrere 20 giorni per l'invio della sanzione disciplinare, che è stata tempestivamente inviata il 12/12/2013 (doc. 3 resist.);

- sotto il profilo della sussistenza del fatto, va preliminarmente rilevato che, in tema di prova della giusta causa di licenziamento, grava sul datore di lavoro l'onere relativo alla sussistenza dei fatti posti alla sua base, sebbene il giudice possa comunque porre a fondamento della decisione tutti gli elementi di prova ritualmente acquisiti al processo, eventualmente anche ad iniziativa di altre parti oppure d'ufficio (sul punto cfr. Cass. n. 16213/2003 e n. 19189/2013). Dal materiale probatorio acquisito in atti è emerso che il lavoratore, nella prima mattina del 13.11.2013, accortosi dell'assenza del tagliando assicurativo sul camion con il quale doveva svolgere la sua attività, ha senza indugio inviato alle ore 04.52 un sms a Marika Rizzante ed a Michele Rizzante, suo responsabile, avvertendo di tale mancanza e restando a disposizione (questo il testo del messaggio: "non posso partire in viaggio col camion senza assicurazione se ci sono novità chiamatemi"); poco dopo, alle ore 05.01, quest'ultimo gli ha comunicato, via sms, che il veicolo aveva la copertura assicurativa e che l'azienda si sarebbe assunta la responsabilità in caso di problemi per la mancata esposizione del tagliando (doc. 6 e 7 ric.). A quel punto il B è partito per il viaggio stabilito, per la consegna della merce alla Straneo Dolciumi e lì è giunto in mattinata. Terminato lo scarico della merce, ha contattato la società resistente per chiedere l'invio del tagliando di assicurazione al fax della società destinataria del trasporto, che è arrivato successivamente, alle 16,01;
- è palese, pertanto, come il ricorrente non abbia violato alcuna direttiva aziendale nell'esecuzione del trasporto previsto per il 13.11.2013, risultando, peraltro, assolutamente sfornita di prova la versione della resistente, secondo cui il lavoratore si è rifiutato di partire in orario e che, pertanto, la stessa ha

conseguentemente dovuto comunicare al destinatario della spedizione il ritardo della consegna. Non sono conferenti alla tesi della resistente neanche le asserite lamenti formalizzate dalla Straneo Dolciumi, in quanto le stesse sono dovute esclusivamente ad un fatto imputabile a CRA Logistica Trasporti S.r.l., che ha evidentemente comunicato un'errata ora di arrivo della merce, e che, a fronte della risposta fornita all'autista via sms ad inizio mattinata, avrebbe dovuto, in ogni caso, diligentemente informarsi sulla tempistica del viaggio prima di effettuare comunicazioni con la società cliente;

- alla luce delle predette considerazioni, risultando insussistente il fatto contestato al lavoratore, trova applicazione l'art. 18, IV comma, L. 300/70 con annullamento del licenziamento intimato al ricorrente e conseguente condanna del datore di lavoro alla reintegrazione di B e al versamento a quest'ultimo di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione - nel massimo di 12 mensilità -, oltre alla rivalutazione secondo indici ISTAT ed interessi legali sulla somma via via rivalutata, e al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi al periodo dal licenziamento fino all'effettiva reintegrazione maggiorati di interessi legali. Nulla viene dedotto da tale somma né a titolo di somme percepite dal lavoratore successivamente al licenziamento, non essendo stata fornita alcuna prova, né a titolo di emolumenti che avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di nuova occupazione, stante l'assenza di prova, nonché comunque considerato il ridotto lasso temporale tra il licenziamento e l'odierna pronuncia;
- restano, a questo punto, assorbite le domande del ricorrente poste in via subordinata relative all'applicazione del V o del VI comma dell'art. 18 Stat. Lav.;
- la regolamentazione delle spese processuali segue, ai sensi dell'art. 91, I comma c.p.c., il principio di soccombenza; pertanto la resistente va condannata a rifondere

le spese processuali a B e C oltre ad accessori di legge, che si ritiene equo quantificare in complessivi € 2.720,00, oltre ad accessori di legge.

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa, accertata l'insussistenza del fatto contestato al lavoratore, in applicazione dell'art. 18, IV comma Stat. Lav., annulla il licenziamento intimato al ricorrente e condanna la società CRA Logistica Trasporti S.r.l., con sede a Scorzé (VE), in via Guizza Alta n, 23, in persona dell'amministratore unico Gessica Rizzante, alla reintegrazione del lavoratore E e C ed al versamento a quest'ultimo di un'indennità risarcitoria, commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione - nel massimo di 12 mensilità -, oltre alla rivalutazione secondo indici ISTAT ed interessi legali sulla somma via via rivalutata, ed al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi al periodo dal licenziamento fino all'effettiva reintegrazione maggiorati di interessi legali.

Condanna CRA Logistica Trasporti S.r.l., con sede a Scorzé (VE), in via Guizza Alta n, 23, in persona dell'amministratore unico Gessica Rizzante a rifondere le spese processuali a B e C, nell'importo di € 2.720,00, di cui € 20,00 per spese, oltre IVA e CPA ed al rimborso forfetario del 15%.

Venezia, 25/07/2014

IL GIUDICE DEL LAVORO

dott. Anna Menegazzo

Provvedimento redatto in collaborazione con il MOT Dott. Alberto Pavan